

Prot. 259/2013

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

Il Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza MEMOTEF dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con sede in via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma, codice fiscale 80209930587, rappresentato dal Direttore prof. Giorgio Alleva, nato a Roma il 06/05/1955, residente in Roma, Via Carezza, 1, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento,

### E

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede legale in via Veneto, 33 – 00187 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Mirella Ferlazzo nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, d'ora in avanti denominato "Ministero".

### PREMESSO

- L'entrata in vigore delle nuove normative di origine comunitaria e, successivamente, del **D.Lgs. n°81/2008** ha comportato il passaggio da un impianto normativo finalizzato a determinare il livello minimo accettabile di sicurezza ad un impianto più evoluto, finalizzato al raggiungimento del livello massimo di sicurezza attraverso un processo di costante e crescente partecipazione di tutte le figure aziendali.
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di:
- **Corsi di formazione in modalità E-Learning e lezioni frontali ai sensi del d.lgs. 81/08 e smi**
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### ART. 2

Il Dipartimento Memotef si impegna, su richiesta del Ministero ed in via non esclusiva, ad organizzare corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da svolgere presso le sedi del Ministero (o propria sede), concordando per ogni singolo corso i seguenti aspetti:

- definizione ed indicazione del numero di edizioni e delle tipologie di corsi da effettuare, ed il luogo ove si svolgeranno;
- definizione del numero dei partecipanti (minimo 20) e della composizione delle classi;
- definizione dei programmi, delle modalità didattiche di svolgimento dei corsi e dell'articolazione delle giornate formative;

00

16

- indicazione del materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da consegnare ai partecipanti;
- definizione del programma delle sessioni pratiche (ove previste in rispetto della normativa vigente);
- definizione della metodologia utilizzata per valutare la qualità delle prestazioni erogate in termini di grado di soddisfazione degli utenti (efficienza dell'azione formativa);
- definizione della metodologia e degli strumenti utili per valutare l'apprendimento dei contenuti da parte degli utenti (efficacia dell'azione formativa);
- Accertamento delle competenze acquisite secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e smi, mediante testo di valutazione intermedi, ed esami di verifica finali;
- Rilascio di Attestazione di partecipazione ai corsi valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, previa verifica di apprendimento finale (ove prevista).

Al fine di garantire il rispetto del calendario delle lezioni proposte e il corretto utilizzo del personale docente mobilitato le parti si impegnano a:

- comunicare le date dei corsi in aula ai dirigenti ed al personale coinvolto e a promuovere la partecipazione effettiva e regolare ai corsi;
- informare il Dipartimento nel caso di sopravvenute circostanze che impediscano la partecipazione ai corsi dei partecipanti entro una settimana prima della data di inizio dei relativi corsi;
- garantire la registrazione dei partecipanti sulla piattaforma e-learning di supporto ai corsi;
- monitorare presenze giornaliere in aula e le attività svolte e a segnalare eventuali scarti da quanto programmato;

Nel caso in cui un corso programmato abbia avuto inizio con almeno la metà dei partecipanti previsti le ore di corso svolte verranno regolarmente contabilizzate.

### ART. 3

Per lo svolgimento della attività formativa oggetto di tale accordo il Ministero potrà usufruire dei costi per partecipante che il Dipartimento normalmente riserva al personale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Il Ministero, in virtù della non esclusività delle prestazioni oggetto del presente accordo, si riserva di valutare eventuali offerte presenti sul mercato e, in caso di offerte ritenute più vantaggiose, di affidare l'attività formativa, anche riferita a singoli corsi, ad altri soggetti abilitati.

Il Ministero si impegna a riconoscere un compenso per ogni singolo partecipante al Dipartimento secondo quanto di seguito indicato:

- Corso Sicurezza Cantieri (120 ore), 450 € a persona
- Aggiornamento Sicurezza Cantieri (40 ore), 200 € a persona
- Corso Aspp/Rspp Modulo A (28 ore), 350 €
- Corso Aspp/Rspp Modulo C (24 ore), 350 €
- Corso Aspp/Rspp Modulo B3 (60 ore), 640 €






- Corso Aspp/Rspp Modulo B6 (24 ore), 350 €
  - Corso Aspp/Rspp Modulo B7 (60 ore), 640 €
  - Corso Aspp/Rspp Modulo B8 (24 ore), 350 €
  - Corso Aspp/Rspp Modulo B9 (12 ore), 300 €
  - Corso aggiornamento Rspp (8 ore x singolo modulo), 100€
  - Corso per formatori (24 ore), 350 €
  - Corso RLS (32 ore), 320 €
  - Corso aggiornamento RLS (8 ore), 150 €
- tutti i costi si intendono iva esente

Per la attivazione di corsi diversi da quelli sopraindicati le parti potranno concordare appositi costi di partecipazione.

Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti.

#### ART. 4

Il Ministero dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento :

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali.

#### ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento il prof. Giorgio Alleva
- per il Ministero il dott. Massimo Pagani, coordinatore per la sicurezza del Ministero .

#### ART. 6

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### ART. 7

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

#### ART.8




Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### ART.9

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra parte con lettera raccomandata A.R..

#### ART.10

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

#### ART.11

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### ART.12

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via bonaria. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

#### ART.13

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.





ART. 14

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 18 / 07 / 2013

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento MEMOTEF

Dott.ssa Mirella Ferlazzo



Prof. Giorgio Alleva

